

Centro Studi

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Violazione del codice della strada, ricorso amministrativo, giudizio dinanzi al giudice di pace, costituzione in via telematica della prefettura, dubbio sull'autenticità dei documenti, poteri istruttori del giudice

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia inviato [in via telematica](#) la comparsa di costituzione e risposta con i documenti allegati ed in presenza del dubbio circa l'autenticità degli atti e dei documenti comunque spediti al suo ufficio, il [Giudice di Pace](#) deve richiedere alla Prefettura l'esibizione in originale o in copia conforme degli stessi, esercitando in tal modo doverosamente i poteri istruttori previsti dall'[art. 421 c.p.c.](#) ai fini dell'adempimento del suo obbligo istituzionale di pronunciare la decisione sul fondamento del rapporto sanzionatorio. D'altra parte, tutti i documenti funzionali alla valutazione della legittimità dell'ordinanza ingiunzione sono ricompresi fra quegli atti menzionati dall'art. 6 co. 8 D.Lgs. n. 150/2011 e, con riguardo alla loro produzione, non opera la preclusione sancita dall'[art. 416 c.p.c.](#), attesa la riconfermata natura ordinatoria del termine di cui al citato art. 6 co. 8, che implica la loro "immanente" utilizzabilità a fini probatori (ipotesi [violazione del codice della strada](#) in cui, avverso il verbale contestazione, l'autore dell'infrazione proponeva ricorso amministrativo che il Prefetto respingeva, con conseguente ricorso dell'ingiunto al competente g.d.p. per l'annullamento del provvedimento prefettizio; avverso la sentenza di accoglimento di tale ricorso - secondo cui l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità e la documentazione relativa alla violazione sono stati inviati [tramite p.e.c.](#) e data tale modalità trasmissiva, non fornendo alcuna garanzia di autenticità degli atti e dei documenti ricevuti dall'ufficio giudiziario, gli stessi devono ritenersi "tamquam non essent" - ricorreva in appello la Prefettura).

Tribunale di Bari, sentenza del 31.10.2019 n. 4049

...omissis...

Il 15.1.2015 la Polizia Stradale di Bari ha elevato verbale di contestazione nei confronti di *omissis* per violazione dell'art. 149 co. 4 c.d.s., per non aver mantenuto la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva. L'autore dell'infrazione ha proposto ricorso amministrativo avverso il verbale di contestazione. Con ordinanza *omissis* del 23.7.2015 il Prefetto di Bari ha respinto il ricorso ed irrogato la sanzione pecuniaria. L'ingiunto ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 205 c.d.s., chiedendo l'annullamento del provvedimento prefettizio.

Con sentenza *omissis* depositata il 2.3.2016, l'adito G.d.P. di Bari ha accolto il ricorso, annullato l'ordinanza ingiunzione e condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite. Il giudice di prime cure ha fondato la decisione di accoglimento sostanzialmente su due ragioni: l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità e la documentazione relativa alla violazione sono stati inviati tramite p.e.c., tale modalità trasmissiva non fornendo alcuna garanzia di autenticità degli atti e dei documenti ricevuti dall'ufficio giudiziario, sicchè gli stessi devono ritenersi "tamquam non essent"; l'Amministrazione non ha dimostrato di aver convocato l'interessato per l'audizione personale di cui all'art. 204 co. I-ter c.d.s..

Contro la sentenza è insorta la Prefettura di Bari, che ha eccepito la contraddittorietà ed illogicità della decisione, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7 co. 7 D.Lgs. n. 150/2011, nonché degli artt. 112, 121, 156 c.p.c. e dell'art. 45, D.Lgs. n. 82/2005, concludendo per la sua riforma integrale. Al gravame ha resistito la parte vittoriosa in primo grado. In assenza di attività istruttoria, all'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

L'appello è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.

Ai sensi dell'art. 6 co. 11 D.Lgs. n. 150/2011 il giudice accoglie l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, mentre la PA è onerata della prova dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., all'opponente incombe invece la dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio (cfr. Cass., 24.1.2019 n. 1921, pagg. 4 e 5 della motivazione).

Orbene in primo grado l'Amministrazione aveva inviato in via telematica la comparsa di costituzione e risposta con i documenti allegati. In presenza del dubbio (invero ingiustificato) circa l'autenticità degli atti e dei documenti comunque spediti al suo ufficio, il G.d.P. - tralasciando tutti i rilievi critici formulati dall'appellante circa la libertà delle forme degli atti del processo, il raggiungimento dello scopo ex art. 156 co. 3 c.p.c. ed il valore giuridico della trasmissione via p.e.c. in base al Codice dell'Amministrazione digitale - avrebbe potuto agevolmente richiedere alla Prefettura l'esibizione in originale o in copia conforme degli stessi, esercitando in tal modo doverosamente i poteri istruttori previsti dall'art. 421 c.p.c. ai fini dell'adempimento del suo obbligo istituzionale di pronunciare la decisione sul fondamento del rapporto sanzionatorio.

D'altra parte, tutti i documenti funzionali alla valutazione della legittimità dell'ordinanza ingiunzione sono ricompresi fra quegli atti menzionati dall'art. 6 co. 8 D.Lgs. n. 150/2011. Con riguardo alla loro produzione non potrebbe operare la preclusione sancita dall'art. 416 c.p.c., attesa la riconfermata natura ordinatoria del termine di cui al citato art. 6 co. 8 (Cass. sez. II 18.4.2018, n. 9545, pagg. 9 e segg. della motivazione; Cass., sez. II, VI-II, 9.8.2016, n. 16853, pagg. 7 e segg. della motivazione), che implica la loro "immanente" utilizzabilità a fini probatori, anche tenuto conto dell'applicabilità al caso in esame dell'art. 437 c.p.c., il quale consente al

giudice di appello di ammettere, anche d'ufficio, la produzione di documenti ritenuti assolutamente indispensabili ai fini della decisione (cfr. in tema Cass., sez. L. 15.5.2018, n. 11845).

Nella specie tutti i documenti già allegati in primo grado alla comparsa di costituzione e risposta sono stati prodotti nel giudizio di appello, non potendosi prospettare, neppure geneticamente, alcun serio dubbio in ordine alla loro formazione e provenienza dall'Autorità.

Tutti i motivi fatti valere in primo grado sono privi di fondamento.

L'ordinanza ingiunzione è stata legittimamente emessa dal vice prefetto (Cass., sez. VI-II, 19.2.2014, n. 3904), nella qualità di Dirigente dell'Area III. La delega prefettizia al dirigente firmatario dell'ordinanza-ingiunzione deve presumersi esistente in assenza di prova contraria, non fornita sul punto dall'appellato (cfr. al riguardo Cass., sez. I, 2.2.2005, n. 2085; Cass., sez. II, 10.5.2010, n. 11283).

In ogni caso incombeva all'opponente l'onere di attivarsi e di procurarsi l'attestazione dell'Amministrazione in ordine all'investitura del funzionario sottoscrittore dell'atto ovvero di sollecitare il giudice di pace ad acquisire al riguardo informazioni ex art. 213 c.p.c. o ad avvalersi dei poteri istruttori officiosi (già riconosciuti in passato dall'art. 23 co. 6 L. n. 689/1981: così, fra le tante pronunce in tema, Cass., sez. II, 10.5.2010, n. 11283; in senso conforme Cass., sez. I, 11.11.2016, n. 23073).

Inoltre non sussiste alcun dubbio in ordine alla genuinità della firma apposta dal vice prefetto Co..

Ai sensi degli artt. 203 commi I-bis e 2 e 204 c.d.s., il termine complessivo per l'adozione del provvedimento prefettizio è di duecentodieci giorni, decorrente dalla ricezione del ricorso, nel caso in cui quest'ultimo sia proposto al Prefetto, mentre è di centoottanta giorni nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato presentato all'ufficio accertatore (cfr. al riguardo Cass., sez. I, 18.8.2004, n. 16073, pag. 4 della motivazione; Cass., sez. II, 21.1.2008, n. 1243, pag. 8; Cass., sez. II, 29.2.2008, n. 5589, pag. 6).

A norma dell'art. 204 co. I ter c.d.s., il termine per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione s'interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione, restando sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione dell'interessato, comunque fino alla data fissata per la stessa audizione.

Il provvedimento contestato è stato adottato nel rispetto dei termini stabiliti dagli artt. 203 e 204 c.d.s.. Infatti il ricorso è stato notificato alla Polizia Municipale di Bari in data 25.3.2015 (come rilevabile dalla data di deposito ivi apposta) e da quel giorno deve conteggiarsi il termine complessivo di 180 giorni per l'adozione dell'ordinanza. Inoltre va inclusa la sospensione del termine nel periodo intercorrente tra la notifica, avvenuta il 5.5.2015, dell'invito all'audizione del ricorrente, e la data di espletamento dell'audizione o l'ultimo giorno concesso per la stessa (periodo che è ricompreso fra il 19 ed il 26.6.2015). Pertanto, l'ordinanza è stata tempestivamente adottata il 23.7.2015. Ai fini del rispetto del termine in questione, è sufficiente la semplice emissione dell'ordinanza del Prefetto e non è invece necessaria la sua notifica (Cass., sez. II, 9.6.2008, n. 15171; Cass., sez. II 21.4.2009, n. 9420).

Quanto alla presunta mancanza di motivazione, nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate -anche attraverso il rinvio recettizio al verbale di contestazione - sia le ragioni di fatto che di diritto da cui è derivata l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Sotto tale profilo, pertanto, esso è immune da qualsivoglia vizio attinente al suo contenuto, in riferimento alla condotta illecita del conducente, alla norma di legge violata, all'identificazione del veicolo.

Nulla per le spese del primo grado, posto che non risulta esservi stata costituzione della Difesa erariale.

Le spese del grado di appello seguono la regola della soccombenza. Esse sono liquidate nei valori prossimi ai minimi, attesa la scarsa complessità della causa, eccettuando il compenso relativo alla fase di trattazione/istruttoria (in quanto non

svoltasi).

PQM

Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 513/2016, depositata il 2.3.2016, proposto dalla Prefettura di Bari nei confronti di *omissis*, con ricorso depositato il 15.4.2016, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza gravata, rigetta l'originaria opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione *omissis* del 23.7.2015 del Prefetto della Provincia di Bari; nulla per le spese del primo grado; condanna *omissis* al pagamento in favore della Prefettura di Bari delle spese del grado di appello, che si liquidano in Euro 250,00 per compenso professionale, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito ed eventualmente anticipate dall'Erario ex art. 158 Tusg.

www.LaNuovaProceduraCivile.com